

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2575 del 18/05/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA RENO AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI IN LOCALITA' CA' DEI LADRI IN COMUNE DI GAGGIO MONTANO (BO). DITTA: HERAMBIENTE S.P.A. PRATICA: BO06A0004.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2649 del 18/05/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico) e gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);

- le deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2015/886017 del 23/12/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001 CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, c.f. 02460390376, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali nel Comune di Gaggio Montano (BO), località Cà dei Ladri, ad uso irriguo, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 5668/2014 (cod. pratica BO06A0004);
- con la domanda sopracitata CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, c.f. 02460390376 ha contestualmente richiesto la concessione per l’occupazione di area del demanio idrico mediante un attraversamento con tubazione in polietilene ad alta densità dal diametro di mm 90 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 22;
- con domanda PG/2019/89214 del 06/06/2019, HERAmbiente s.p.a., c.f. 02175430392, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione cod. pratica BO06A0004, motivato

dalla concessione da parte di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali dell'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati e speciali, rilasciata in data 09/05/2019;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 28, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 38 del 15/02/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione aree verdi;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2023/59745 del 04/04/2023);
- Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2022/156261 del 23/09/2022 e PG/2023/12449 del 24/01/2023);

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) pari a l/s 562, come da det. 5668/2014, debba essere aggiornato nella misura pari a l/s 450 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 680 in quello invernale;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 17/05/2023, la somma pari a 395,13 euro, a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica BO06A0004 e allo svincolo del deposito versato da CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a HERAmbiente s.p.a., c.f. 02175430392, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, cod. pratica BO06A0004, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo di subalveo avente profondità di m 15;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Gaggio Montano (BO), località Cà dei Ladri, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato, censito al fg. n. 54, fronte mapp. n. 123; coordinate UTM RER x: 660.353; y: 895.535;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 0,81;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.900;
2. di assentire altresì l'occupazione di area demaniale tramite un attraversamento, in loc. Cà dei Ladri, comune di Gaggio Montano (BO), identificato catastalmente al fg. 54 fronte mappale 123, costituito da una tubazione in polietilene ad alta densità dal diametro di mm 90 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 22 che collega il pozzo con la cisterna di stoccaggio;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2032;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 15/05/2023;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 395,13 euro, comprensivo di 205,23 euro per l'occupazione di area demaniale e di 189,90 euro per il prelievo della risorsa idrica;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 395,13 euro;
7. di comunicare alla Regione Emilia Romagna che sussistono i presupposti per lo svincolo del deposito pari a 51,65, costituito in data 07/06/2007 da CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali;
8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna ai fini dello svincolo del deposito cauzionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata a HERAmbiente s.p.a., c.f. 02175430392 (cod. pratica BO06A0004).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo di subalveo, composto da avampozzo in cls chiudibile con botola in ghisa, avente profondità di m 15,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 50, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 2,5, sospesa ad una profondità di m 5,67.
2. L'occupazione di area demaniale oggetto di concessione consiste in un attraversamento in loc. Cà dei Ladri, comune di Gaggio Montano (BO), identificato catastalmente al fg. 54 fronte mappale 123, costituito da una tubazione in polietilene ad alta densità dal diametro di mm 90 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 22 che collega il pozzo con la cisterna di stoccaggio.
3. L'opera di presa è sita in Comune di Gaggio Montano (BO), località Cà dei Ladri, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato, censito al fg. n. 54, fronte mapp. n. 123; coordinate UTM RER x: 660.353; y: 895.535.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è utilizzata per l'irrigazione di colture arbustive mediante impianto a goccia di una superficie di circa 4 Ha per il rinverdimento e il ripristino ambientale dei comparti del sito della discarica Cà dei Ladri.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 0,81 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.900.

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, dal mese di aprile al mese di ottobre, così come richiesto nella domanda di rinnovo.
4. Il prelievo avviene dal corso d'acqua Reno, codice IT08060000000003_4_5ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 395,13 euro, comprensivo di 205,23 euro per l'occupazione di area demaniale e di 189,90 euro per il prelievo della risorsa idrica.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 395,13 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2032.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
10. **Prescrizioni relative all'occupazione dell'area demaniale:**
 1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
 2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determina dirigenziale n. 3071 del 02/09/2022 e successiva integrazione del 24/01/2023, dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio territoriale di Bologna:

1. *La presente autorizzazione non produce alcuna sanatoria delle eventuali opere presenti nell'area quali recinzioni e strutture provvisorie, manufatti, ecc. A tale scopo potrà essere richiesto per esigenze idrauliche e/o a seguito di accordi con l'amministrazione comunale sulla tipologia delle suddette opere o per conformarsi alle previsioni dei piani urbanistici o anche solamente per un riordino delle aree in questione, la demolizione e/o l'adeguamento delle stesse, secondo le disposizioni impartite da questo Servizio o dall'amministrazione comunale.*
2. *L'area demaniale in cui avverrà l'attingimento dovrà essere sempre tenuta pulita, in perfetto stato di manutenzione e sgombera da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza ed il soggetto autorizzato/Concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - d'ora in avanti ARSTPC, riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.*
3. *L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato.*
4. *È vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. È vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.*
5. *È vietata qualsiasi modificazione altimetrica delle aree demaniali, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.*
6. *È vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, anche a carattere di provvisorietà.*
7. *Eventuali problematiche derivanti dal corso d'acqua (ad es. allagamenti, erosioni ecc.) sono esclusivo e totale carico del soggetto autorizzato/Concessionario.*

8. *Il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Settore STPC Distretto Reno riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.*
9. *Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del soggetto autorizzato/Concessionario.*
10. *In considerazione della vicinanza del corso d'acqua, in caso di piena, dovranno prendersi tutte le precauzioni al fine di garantire l'incolumità degli utilizzatori e di eventuali animali e cose. Questa amministrazione dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire nell'area o essere causato direttamente o indirettamente dell'utilizzo dell'area stessa;*
11. *Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e all'ARSTPC, saranno a totale carico del soggetto autorizzato/Concessionario.*
12. *L'inottemperanza delle prescrizioni, contenute nel presente atto, comporterà la richiesta, previa diffida, ad ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato/Concessionario.*
13. *Eventuali lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'area demaniale in questione e dell'opera in essa presenti debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del soggetto autorizzato.*
14. *L'ARSTPC potrà altresì disporre la decadenza e la richiesta di messa in pristino dei luoghi, qualora ravvisi da parte del concessionario un utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione.*
15. *I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'utilizzo improprio dell'area demaniale in concessione, saranno a carico esclusivo del soggetto autorizzato/Concessionario.*

16. *L'ARSTPC si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, che comporta la decadenza della concessione rilasciata da A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna, per esigenze idrauliche, per pubblico interesse o altri motivi previsti dalla vigente normativa, con semplice comunicazione al soggetto interessato, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero degli eventuali canoni già anticipati.*
17. *È vietato sub – concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.*
18. *Qualora la titolarità dell'area in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo soggetto. Tale variazione dovrà essere formalizzata l'ARSTPC.*
19. *In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della presente atto, il concessionario dovrà provvedere alla dismissione delle opere ed al ripristino dell'area concessa; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul soggetto interessato compreso eventuali danni.*
20. *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso al personale dell'ARSTPC, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza.*
21. *Il presente Nulla Osta è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.*
22. *L'ARSTPC potrà altresì richiedere la decadenza e la richiesta di messa in pristino dei luoghi, per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, o nel caso in cui ravvisi da parte del concessionario un utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione.”*

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.